COMUNE di ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS
C.F. n° 00052090958

Prot. n° 31964 del 12/06/2018

Cat. 06 cl. _____ fasc. _____

Risposta a nota n° 10696 del 21/02/2018

Alla soc. MACAT srl
leg. rappr. Usai Mauro e Fadda Caterina
c/o ing. Gianni Porcu
09170 ORISTANO

PEC: *ing.gianni.porcu@pec.it*

Oggetto: Richiesta retrocessione aree per standard relative in parte alla lottizzazione Oristano Nord e in parte alla lottizzazione Pontixeddu.
Comunicazione dei motivi ostativi alla formulazione di un parere favorevole.

IL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Vista la proposta presentata dai signori Fadda Caterina e Usai Mauro, in qualità di legali rappresentanti della soc. MCAT srl, acquisita agli atti del comune di Oristano in data 21/02/2018 prot. n. 10696, riguardante la monetizzazione di aree cedute per standard di lottizzazione con le necessarie riacquisizioni delle porzioni distinte al catasto terreni del comune di Oristano al fg 3 mappali 409 e 423, ceduti a seguito della stipula della convenzione della lottizzazione "Oristano Nord", e al fg. 7 mappale 2045 ceduto a seguito della stipula della convenzione della lottizzazione "Consorzio Pontixeddu";

Vista l'istruttoria redatta dall'ing. Anna Luigia Foddi in data 16/05/2018;

Considerato che dall'esame della proposta è emerso quanto segue:

1. le aree per le quali si chiede la riacquisizione sono destinate a parcheggi pubblici, come indicato nei piani di lottizzazione suddetti;
2. le linee guida per la monetizzazione degli standard stabiliscono l'ammissibilità della monetizzazione qualora l'acquisizione delle aree non risulti conveniente per l'amministrazione in relazione alla loro estensione, conformazione planimetrica o localizzazione ed in relazione ai benefici che la collettività può trarne;

3. le aree sono state già acquisite e attualmente utilizzate per parcheggio pubblico, come indicato nelle convenzioni urbanistiche dei due piani di lottizzazione sopra citati;
4. i parcheggi pubblici sono opere di urbanizzazione primaria e una volta realizzati e ceduti al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile in quanto destinati a un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826 comma 3 del Codice Civile; pertanto, la sottrazione del parcheggio dal patrimonio indisponibile e la inclusione dello stesso al patrimonio disponibile dell'Ente, per una successiva eventuale cessione, può avvenire soltanto nel caso in cui venga meno la sua destinazione pubblica;
5. il parcheggio oggetto di richiesta svolge pienamente la sua funzione pubblica e di conseguenza non è ammissibile avviare una procedura di sdemanializzazione/sclassificazione per le motivazioni sopraelencate;

COMUNICA

che sussistono i suddetti motivi ostativi, elencati ai punti da 1 a 5, alla formulazione di un parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica per la presentazione della proposta al Consiglio Comunale, indispensabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

In merito a quanto comunicato si invitano le SS.LL. in indirizzo a presentare per iscritto delle osservazioni eventualmente corredate da documenti, entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

In assenza di osservazioni nei termini di cui sopra, in merito alla richiesta in oggetto, verrà formulato all'indirizzo del Consiglio Comunale un parere di regolarità tecnica negativo, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Oristano, 8 giugno 2018

IL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO DEL TERRRITORIO
Ing. Giuseppe Pinna

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Urbanistica - COMUNE DI ORISTANO

Ing. Foddi Anna Luigia